



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 - fax 0861-93557*

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 76 Del 15-10-2021

Oggetto: Accordo tra il Comune di Valle Castellana e il Comune di Campi per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Cat C a tempo indeterminato mediante lo scorrimento degli idonei in graduatoria del Comune di Valle Castellana. - Provvedimenti.

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 15:40, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

D'ANGELO CAMILLO	Sindaco	P
RAGONICI LUCA	Ass. Vice Sindaco	P
CATERINI BATTISTA	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor D'ANGELO CAMILLO in qualità di Sindaco.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Signor Piccioni Tiziana

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con determinazione n. 397 Registro Generale del 05 agosto 2021, si è provveduto all'approvazione dei verbali del concorso pubblico – per soli esami – per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto con profilo di istruttore tecnico categoria C – posizione economica C1 e, dunque, alla relativa graduatoria finale di merito;

Considerato che il Comune di Campli, con apposita Delibera ha previsto l'assunzione di n. 1 profilo di Istruttore Tecnico Cat C a tempo part – time (18 ore) ed indeterminato mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di altri Enti;

Considerato quanto sopra descritto, il Comune di Campli ha fatto richiesta di attingere alla graduatoria di Istruttore Tecnico Cat. C, in possesso da parte di codesto Ente per l'utilizzo del personale ritenuto idoneo, giusta nota appositamente inviata via pec ed assunta agli atti dell'Ente in data 06.10.2021 prot. 6668;

Visto che il Comune di Valle Castellana, in data 06.10.2021 prot. 6679 inviava al Comune di Campli la suddetta graduatoria;

Constatato che l'articolo 9 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 prevede la possibilità di utilizzare gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;

Visto l'art. 3, c. 61, L. n. 350/2003 il quale prevede che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

Dato Atto che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8 settembre accordo" previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

Letto, inoltre il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero dell'Interno in data 3 aprile 2009, il quale aggiunge, per completezza di informazione, che ai fini dell'utilizzazione della graduatoria di altro Ente devono essere rispettati i limiti e i vincoli imposti dall'art. 91, D.Lgs. n. 267/2000, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del relativo concorso;

Visto l'art. 14, c.4-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (*Spending Review*) che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

Richiamato l'art. 36, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che: *“Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”*;

Preso atto, altresì che nella Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica si sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purchè riguardino stessi concorsi inerenti lo stesso profilo professionale del soggetto da assumere;

Precisato che eventuali graduatorie vigenti presso gli enti per assunzioni a tempo determinato non possono essere utilizzate come chiarito dal Ministero dell'Interno in un parere del 2014, rilasciato a seguito della richiesta di un Comune e riferita all'utilizzo di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato. La posizione assunta dalla Funzione Pubblica è che, pur mancando una disposizione di natura transitoria nel D.L n. 101/2013, *“per ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei”*.

Richiamato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (*ex multis* TAR Veneto Sent. n. 574/2011) in materia di possibile utilizzo delle graduatorie di altri enti anche successivamente alla relativa approvazione, indirizzo confermato anche dalla Giurisprudenza Contabile, (Corte dei Conti Umbria n. 124/2013 PAR), la quale ha, altresì, stabilito che ai fini della corretta applicazione della procedura in argomento:

- Occorre omogeneità tra posto da ricoprire e quello previsto dalla graduatoria che si intende utilizzare. Tanto è pacificamente ammesso con riferimento al “profilo ed alla categoria professionale del posto che si intende coprire”, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare. La medesima omogeneità, però, deve sussistere, secondo il Collegio, anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso) come il regime giuridico dei posti stessi, e che perciò hanno riflessi anche sulla partecipazione dei candidati e, quindi, sul numero dei concorrenti.

- L'accordo tra gli enti può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il “previo accordo”, di cui all'art. 3, comma 61, della L. n.

350/2003, a una data anteriore all'approvazione della graduatoria o, addirittura, all'indizione della procedura concorsuale;

Preso atto, altresì, che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560). La modalità di reclutamento tramite scorrimento delle graduatorie *“rappresenta la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”* (TAR Lazio, sentenza n. 3444/2012);

Preso atto delle conclusioni della Sezione di controllo per la Regione Marche della Corte dei Conti che, nella deliberazione n. 41/2019 depositata in data 9 settembre 2019, ha chiarito che: *“Peraltro, è stato evidenziato come tale accordo con le altre Amministrazioni interessate, sebbene la normativa non lo imponga, dovrebbe, per ragioni di trasparenza, precedere l'indizione del concorso del diverso Ente o l'approvazione della graduatoria. In tal senso, la Sezione regionale di controllo per l'Umbria, con deliberazione n. 124/2013, ha affermato che ciò che rileva è che “l'accordo stesso, che comunque deve intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria, si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di “concorsualità” per l'accesso ai pubblici uffici”. (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazioni nn. 189/2018 e 371/2018, che si sofferma anche sugli altri requisiti richiesti dall'ordinamento ai fini del corretto e legittimo utilizzo della graduatoria di altro Ente)”*;

Vista la Legge 28/02/2020 n.8, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica che, all'articolo 17, dopo il comma 1, ha aggiunto il seguente: *«1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267”*;

Vista la nota inviata dal Comune di Campli ed acquisita agli atti di codesto Ente in data 14.10.2021 prot. 6970, con cui veniva comunicato che l'Ente percettore ha intenzione di procedere al convenzionamento tra gli Enti, affinché il Comune di Campli possa procedere ad utilizzare la suddetta graduatoria;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di dover procedere al convenzionamento col Comune di Campli per lo scorrimento della graduatoria in questione, al fine non pregiudicare la legittima aspirazione all'assunzione del candidato idoneo;

Constatato che l'utilizzo della graduatoria da parte del Comune di Campli non pregiudica in modo significativo le esigenze di questo Ente;

Visto lo schema di accordo per l'utilizzo della graduatoria sopraelencata, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. "A");

Dato atto che è stato verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti comunali;

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Rilevato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non è richiesto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime, resa nei modi legge;

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n.241;
2. Di prendere atto, per le motivazioni in premessa, dell'autorizzazione per l'utilizzo da parte del Comune di Campli della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Tecnico" a tempo pieno ed indeterminato, Categoria C – cat. economica C1, vigente presso il Comune di Valle Castellana;
3. Di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la regolazione dei rapporti con l'ente concedente l'utilizzo della graduatoria;
4. Di dare mandato al Responsabile Area Economico - Finanziaria, per la sottoscrizione della convenzione;

Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile come da apposita, separata ed unanime votazione favorevole ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 14-10-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 14-10-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'ANGELO CAMILLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

Prot. n. del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 15-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana